

COMUNE DI SCANDALE - Provincia di Crotone

Decreto n. 1 del 08.04.2024

OGGETTO: **Determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di espropriazione degli immobili necessari ai lavori di Riqualificazione di un sistema di piazze nel Comune di Scandale – Piazza Condoleo e Piazza St. Georgen. Occupazione anticipata.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI gli atti, esecutivi:

- Delibera di Giunta Comunale n. 27. del 22.03.2023, con la quale è stato:
- approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 12, c. 1, lett. a), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- approvato il piano particellare di esproprio delle aree da acquisire;
- stabilito il termine entro il quale terminare le espropriazioni;

DATO ATTO che copia dell'atto è stata depositata presso quest'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. citato:

- il responsabile del procedimento in data 03.04.2024 ha compilato l'elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari per le espropriazioni;
- l'atto di cui sopra è stato notificato agli interessati, nelle forme degli atti processuali civili, in data 03.04.2024 con protocollo n. 4150 e n. 4152;

CONSIDERATO che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza per le seguenti motivazioni: i lavori in oggetto sono stati appaltati ed è stata effettuata la consegna dei lavori.

VISTO l'art. 20, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO, altresì, l'art. 22-bis del D.P.R. citato, in base al quale può essere disposta l'occupazione anticipata dei beni da espropriare;

DECRETA

1. È determinata l'occupazione provvisoria degli immobili da espropriare per la completa esecuzione dei lavori di Riqualificazione di un sistema di piazze nel Comune di Scandale – Piazza Condoleo e Piazza St. Georgen.

Il presente atto è notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione, i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'instaurazione del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva.

Se i beni sono gravati da ipoteca, ai proprietari è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

Se i beni sono gravati da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento dell'indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato - Servizio depositi definitivi. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

Il beneficiario dell'esproprio e i proprietari stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione dell'indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

Nel caso i proprietari percepiscano la somma e si rifiutino di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione, può procedere, su richiesta del promotore l'espropriazione, all'emissione del decreto di esproprio.

L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato - Servizio depositi definitivi qualora i proprietari abbiano condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettuino il deposito della documentazione di cui sopra nel termine ivi previsto ovvero non si prestino a ricevere la somma spettante.

Ai proprietari che abbiano condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'art. 45, c. 2, D.P.R. 327/2001, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'indennità provvisoria di espropriazione si intenderà non concordata ed il sottoscritto disporrà il deposito delle somme presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato - Servizio depositi definitivi, entro i successivi trenta giorni.

2. È disposta l'occupazione anticipata degli immobili di cui in allegato da espropriare per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Per tale occupazione, ai sensi dell'art. 50, D.P.R. 327/2001, è dovuta, per il periodo intercorrente fra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, l'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio o del corrispettivo della cessione volontaria e, per ogni mese o frazione di mese pari ad un dodicesimo di quella annua.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Prof. Antonio Barberio